

# **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA STAZIONE AUTOLINEE DI TERMOLI**

## **A - NORME GENERALI**

### **Art. 1**

1. Sono tenuti a far capo alla Stazione Autolinee (d'ora in poi definita "Stazione") tutti gli autobus in servizio sulle autolinee pubbliche concesse dalla Regione Molise, come risultanti dalla vigente rete dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, nonché extra regionali che abbiano capolinea o transito in Termoli.
2. Devono altresì far capo alla Stazione tutti gli altri autobus, anche se non in servizio pubblico di linea, che transitano e sostano nella Città di Termoli, che ne otterranno l'autorizzazione dal Comune ovvero che dallo stesso Ente fossero obbligati ad utilizzare la Stazione.
3. La Stazione è costituita da:
  - n. 1 corsia di arrivo per lo scarico dei passeggeri;
  - n. 1 corsia di transito per gli stalli di partenza;
  - n. 25 capilinea di partenza per gli autobus extraurbani;
  - n. 4 capilinea di arrivo e partenza per autobus urbani;
  - n. 1 piazzale per il parcheggio autoveicoli private per il carico e scarico passeggeri e bagagli.

### **Art. 2**

1. Sono tenuti al pagamento delle tariffe di accesso alla Stazione, di cui al comma 4 del presente articolo, tutte le corse di linea indicate al precedente art. 1, comma 1, sia in arrivo, sia in partenza, nonché tutte le corse bis in partenza e in arrivo e le altre corse, periodiche od occasionali, autorizzate a far capo alla Stazione Autolinee ai sensi del precedente art. 1.
2. Le corse in transito sono computate per ogni singolo passaggio.
3. La tariffa di accesso rappresenta il corrispettivo per l'uso del piazzale arrivi e partenze della Stazione Autolinee, dei relativi accessi e dei servizi per i viaggiatori, con esclusione di ogni altro servizio accessorio. Ivi incluse le aree di parcheggio per la lunga sosta, riservate agli autobus.
4. Le tariffe di accesso alla Stazione sono esclusivamente quelle individuate dall'art. 9 della Convenzione stipulata in data 22/09/2021, Rep. n. 2187, tra il Comune di Termoli ed il Concessionario Gestore della Stazione, vale a dire un costo unitario per singolo passaggio pari ad € 4,00 (quattro/00). Di tali tariffe verrà data comunicazione all'utenza.

### **Art. 3**

1. Tutti gli utenti della Stazione sono tenuti, al suo interno, ad osservare rigorosamente il presente Regolamento e ad attenersi altresì alle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale con specifica ordinanza e/o dal Concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

### **Art. 4**

1. L'Amministrazione Comunale, ogni qualvolta lo ritenga necessario, emana apposite «comunicazioni di servizio» da trasmettersi tempestivamente agli interessati e da conservarsi in copia, debitamente datate e progressivamente numerate anno per anno, in apposita raccolta.

### **Art. 5**

1. Salvo quanto esplicitamente previsto nel presente Regolamento, non possono essere esposti al pubblico, entro l'ambito della Stazione, avvisi, insegne, cartelloni di pubblicità, di propaganda e simili, non preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
2. E' fatto altresì divieto ai concessionari di autoservizi di esporre orari di tipo diverso o in posti diversi da quelli consentiti dal Concessionario, nonché altri avvisi di qualunque genere che non siano norme di servizio destinate al pubblico, anche queste in ogni caso dietro autorizzazione del Concessionario e secondo le indicazioni da esso fornite.
3. Si procederà alla rimozione, a proprie spese, da parte del soggetto che li ha apposti, le installazioni pubblicitarie e ogni tipo di cartellonistica non conformi al presente Regolamento ed alle disposizioni

normative a tutela della sicurezza ed incolumità pubblica

## **B - DISCIPLINA DEL MOVIMENTO DEI VEICOLI**

### **Art. 6**

1. Sono ammessi a circolare all'interno della Stazione, oltre agli autobus, solo i furgoni addetti ai servizi postali. nonché, limitatamente agli orari e alle condizioni caso per caso prescritte, altri veicoli che ne ottenessero autorizzazione dall'Amministrazione Comunale e/o dal Concessionario.
2. Per le predette autorizzazioni è esclusa in ogni caso la sosta.
3. Le autovetture private potranno accedere al parcheggio interno all'autostazione ed ivi sostare per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico passeggeri e bagagli.
4. Nel parcheggio autovetture saranno riservati un idoneo numero di posti per il servizio TAXI.
5. All'interno della Stazione. tutti i veicoli devono rispettare le norme generali e particolari di circolazione, nonché la segnaletica in atto.
6. La velocità dei veicoli all'interno della Stazione deve essere particolarmente moderata, e comunque non superiore ai 15 Km/h.
7. All'interno della Stazione è tassativamente vietato l'uso dei segnalatori acustici salvo in caso di assoluta emergenza.
8. Nel rispetto della normativa ambientale, inerente alle emissioni in atmosfera ed all'impatto acustico, ogni mezzo che deve sostare nella Stazione ha l'obbligo di spegnere il motore.

### **Art. 7**

1. Gli autobus di linea extraurbana accedono alla Stazione attraverso il seguente itinerario: SS 16/variante esterna all'abitato - svincolo SS 483 - via del Mare - via Ponte Sei Voci - via America - via Martiri della Resistenza.
2. In uscita, ritornano sulla SS 16/variante esterna percorrendo via Martiri della Resistenza - via Madonna delle Grazie - via Pertini - svincolo SS483.
3. Tutti i veicoli dovranno accedere alla Stazione dal varco lato ex distributore AGIP e dovranno uscire dalla Stazione dall'accesso lato centro commerciale "Lo Scigno".
4. Entrati nella Stazione, gli autobus extraurbani, ai quali è stato assegnato il capolinea, percorreranno la corsia di transito e si attesteranno al capolinea loro assegnato per il carico.
5. Gli autobus extraurbani in arrivo, accederanno al marciapiede scarico passeggeri tramite l'apposita corsia e terminate le operazioni di scarico, usciranno dalla Stazione.
6. Gli autobus del Trasporto Pubblico Urbano accedono ai capilinea loro assegnati attraverso la corsia di transito, per il carico e lo scarico passeggeri.

### **Art. 8**

1. L'assegnazione dei capilinea di partenza e di arrivo alle diverse corse è effettuata dal Concessionario.

### **Art. 9**

1. Gli autobus in partenza dalla Stazione devono di norma accedere ai rispettivi capilinea con anticipo di non oltre dieci minuti prima dell'ora fissata per la partenza, salva diversa e motivata disposizione del Concessionario.
2. Gli autobus in arrivo, possono sostare nella Stazione solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei viaggiatori e delle cose, tempo che deve essere il più breve possibile.
3. Gli autobus che si attestano al marciapiede arrivi devono arrestarsi al punto più avanti consentito, mentre i successivi devono accodarsi a brevissima distanza, in modo da occupare il minor spazio possibile; gli attestamenti debbono avvenire in aderenza, il più possibile, ai marciapiedi.
4. Agli autobus che, accedendo alla Stazione, siano essi privi o meno di passeggeri trovassero impegnato il marciapiede loro assegnato, è tassativamente vietato, salva diversa disposizione del Concessionario, di fermarsi in posizioni diverse da quelle stabilite.
5. Gli autobus impossibilitati al movimento per guasti meccanici o altro devono essere spostati, a cura dei proprietari, al di fuori della Stazione nel più breve tempo possibile.

#### **Art. 10**

1. Durante le soste degli autobus ai capilinea contrassegnati dai numeri da 1 a 25, la porta posteriore posta sul lato destro dei veicoli deve restare chiusa e inutilizzata sia dal pubblico che dal personale; le eventuali porte poste sul lato sinistro dei veicoli possono essere utilizzate solo dal personale di servizio, salvo, beninteso, i casi d'emergenza.

#### **Art. 11**

1. I bagagli da caricare su autobus in partenza devono essere portati ai rispettivi capilinea non più di 15 e non meno di 5 minuti prima dell'orario di partenza: quelli scaricati da autobus in arrivo devono essere rimossi dai marciapiedi al più presto possibile e comunque non oltre 10 minuti dopo l'ora di arrivo.

#### **Art. 12**

1. Le partenze devono essere effettuate in perfetto orario; l'orario ufficiale è determinato dagli orologi installati nella Stazione.

#### **Art. 13**

1. A cura del Concessionario, devono essere esposti al pubblico, sulle apposite tabelle, gli orari di partenza aggiornati di tutte le corse, nonché le eventuali comunicazioni al pubblico.
2. Salvo quanto stabilito all'art. 5, è fatto divieto a chicchessia di esporre all'interno della Stazione e delle sue pertinenze, gli orari delle autolinee o altre notizie di qualunque natura ad esse relative.
3. I divieti di cui sopra non hanno valore all'interno dei locali non aperti al pubblico, solo se sono rivolti verso gli stessi.
4. È assolutamente vietato a chicchessia di svolgere, all'interno della Stazione e delle sue pertinenze, esclusi i locali a ciò destinati, riunioni a carattere collettivo non autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 14**

1. I concessionari di autolinee sono tenuti a comunicare al Concessionario, per iscritto e in triplice copia, almeno sei giorni prima dell'entrata in vigore, tutte le notizie e variazioni relative all'esercizio delle autolinee gestite, quali tariffe, prescrizioni, sospensioni, ecc., munite, ove occorra, delle relative autorizzazioni.
2. I concessionari di autolinee sono tenuti altresì a segnalare il loro recapito e le relative variazioni.

#### **Art. 15**

1. I concessionari di autolinee sono responsabili dei danni eventualmente arrecati alla Stazione ed ai suoi impianti dai propri autobus.
2. L'Amministrazione Comunale non risponde dei danni arrecati da terzi ai veicoli in sosta od in transito nella Stazione.
3. È tassativamente vietata all'interno della Stazione, la pulizia e la manutenzione degli autobus;
4. L'area di parcheggio per autobus posta in Piazza Giovanni Paolo II, è utilizzata dai concessionari di autoservizi facenti capo alla Stazione, subordinatamente al rispetto delle norme all'uopo stabilite dall'Amministrazione Comunale con specifica Ordinanza, avendo presente che la stessa area è riservata alla Protezione Civile quale centro di afflusso delle persone in caso di calamità naturali; in questo caso i concessionari di autoservizi facenti capo alla Stazione utilizzeranno il parcheggio pubblico ubicato nel piazzale antistante al Cimitero, in un'area appositamente individuata mediante Ordinanza.

### **C – NORME PER IL PUBBLICO**

#### **Art. 16**

1. L'accesso ai marciapiedi della Stazione è riservato ai viaggiatori.
2. È tassativamente vietato al pubblico di intrattenersi sul piazzale e sulle corsie destinate agli autobus o di procedere su di essi al di fuori degli appositi passaggi pedonali.
3. Può accedere ai piazzali e alle corsie veicolari, limitatamente allo spazio strettamente necessario per operazioni attorno ai rispettivi veicoli, solo il personale delle Imprese concessionarie e quello addetto al carico e allo scarico dei colli, dei bagagli e degli effetti postali; detto personale deve in ogni caso usare la dovuta prudenza e provvedere alla incolumità propria e delle persone poste eventualmente sotto la sua

custodia.

#### **Art. 17**

1. Nell'ambito della Stazione è vietata la distribuzione di avvisi di qualsiasi genere, nonché raccolte fondi a qualunque titolo.
2. È proibita altresì la vendita di cose in luoghi diversi da quelli autorizzati
3. È vietata, all'interno della Stazione e delle sue pertinenze, l'offerta e la trattativa, da parte di chicchessia, di servizi di noleggio di autobus, come pure la propaganda e la pubblicità, in qualsiasi forma, di tali servizi, e comunque di servizi automobilistici di trasporto di persone.

#### **Art. 18**

1. Chiunque deturpi, manometta o comunque arrechi danno alla Stazione ed ai suoi arredi ed impianti, è assoggettato al pagamento del relativo indennizzo, salvi gli ulteriori provvedimenti quando il fatto configuri gli estremi del reato.

#### **Art. 19**

1. Gli oggetti smarriti e rinvenuti nell'ambito della Stazione vanno consegnati al Comando di Polizia Municipale del Comune di Termoli.

#### **Art. 20**

1. Il presente Regolamento deve essere esposto in luoghi ben visibili nell'ambito della Stazione.

### **D - INFORMAZIONI AL PUBBLICO**

#### **Art. 21**

1. In appositi quadri, disposti in modo chiaramente visibile nelle zone destinate al pubblico all'interno della stazione, saranno riportati gli orari aggiornati di partenza dalla Stazione delle singole corse automobilistiche; per ciascuna corsa saranno indicati, oltre all'orario di partenza il numero del capolinea di partenza, il nome del vettore, la destinazione, nonché le altre eventuali notizie utili a determinare o favorire l'intelligibilità al pubblico e a garantire il rispetto delle condizioni di concorrenza.

### **E - VIGILANZA**

#### **Art. 22**

1. La vigilanza sul rispetto delle norme di cui al presente regolamento, sarà effettuata dal Concessionario, in collaborazione funzionale con il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Termoli.
2. Qualsiasi infrazione al presente regolamento verrà punita con ammenda amministrativa di € 100,00.
3. In caso di reiterazione della stessa infrazione entro sei mesi, l'ammenda sarà raddoppiata,

### **F - VALIDITA' DELLE NORME**

#### **Art. 23**

1. Le norme contenute nel presente Regolamento, approvato dall'Amministrazione Comunale, devono intendersi strettamente vincolanti per il Concessionario e per tutti gli utenti della Stazione.
2. Esse potranno essere in qualunque momento integrate o modificate a giudizio esclusivo della suddetta Amministrazione Comunale, che provvederà a trasmettere a tutti gli interessati il presente regolamento, nonché a comunicare ogni sua successiva modifica.

#### **Art. 24**

1. Il presente Regolamento sostituisce qualsiasi atto o provvedimento avente il medesimo oggetto e si applica in via esclusiva nella disciplina delle modalità e delle condizioni di accesso alla Stazione, anche in relazione agli aspetti tariffari.

2. All'atto della approvazione del presente Regolamento, il precedente Regolamento Comunale n. 121 del 23/03/2001 è abrogato.